

DELIBERA N. 79 DEL 15/05/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 112 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA, STIPULATO IL 13.12.2010

L'anno 2019 addì 15 del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 112 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA, STIPULATO IL 13.12.2010

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'ordinanza di applicazione a carico del dipendente **OMISSIS** della misura cautelare della custodia in carcere, del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta, depositata in data 19/11/2018 e pervenuta in data 10 dicembre 2018, protocollo 14770;

PRESO ATTO che in data 10 maggio 2019, lo stesso dipendente è stato rimesso in libertà ;

RICHIAMATA la nota n. 14041 del 22/11/2018, avente a oggetto la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 111 del *Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta*, stipulato il 13.12.2010 (di seguito *Testo unico*) disposta dall'Unité des Communes Mont Cervin e la successiva prosecuzione adottata dal Comune di Valtournenche, come da nota prot. 15000 del 30/11/2018 ;

RICHIAMATA la nota n. 511/313 del 10/05/2019, avente ad oggetto "*Sospensione cautelare facoltativa dal servizio ai sensi dell'art. 112 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, stipulato il 13.12.2010*";

VISTO l'articolo 112, comma 2, del *Testo unico*, secondo cui "*L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1 dell'articolo precedente, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 1 del presente articolo*";

VISTO l'articolo 112, comma 3, del citato *Testo unico*, stipulato il 13.12.2010, secondo cui "*Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e, se dovuti, gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile*";

RITENUTO opportuno esercitare la facoltà prevista all'art. 112 del *Testo unico*, stipulato il 13.12.2010 per l'applicazione del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, tenuto conto del ruolo ricoperto dal dipendente e della gravità dei reati attualmente contestati allo stesso, relativi a fatti commessi in servizio che, qualora definitivamente accertati, potrebbero comportare, in ipotesi, la sanzione disciplinare del licenziamento, e considerati la risonanza e il pregiudizio che detti reati possono determinare sull'attività dell'Ente nel caso di permanenza in servizio del dipendente;

VISTO:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della [legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45](#), e di altre leggi in materia di personale);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;

- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente **OMISSIS**, con privazione della retribuzione, ai sensi dell'art. 112, comma 2 del citato Testo unico, a decorrere dalla data di cessazione dello stato di restrizione della libertà personale dello stesso e degli effetti del provvedimento di sospensione obbligatoria, e fino alla sentenza definitiva, prevedendo la corresponsione, per il periodo di sospensione cautelare facoltativa, di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e, se dovuti, degli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA